

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Novembre 2015

Approfondimento su: La violazione dell'obbligo di tracciabilità non implica la perdita del regime ex legge 398/91

Dom.15 (termine prorogato a lun.16)

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Lun. 16

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Lun. 30

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

Lun. 30

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Notiziario Fitel

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

La violazione dell'obbligo di tracciabilità non implica la perdita del regime ex legge 398/91

La riforma delle sanzioni amministrative tributarie introdotta dal D.Lgs. 24.09.2015, n. 158, ha eliminato l'effetto sanzionatorio della decadenza dal regime forfettario per gli enti associativi che, applicando la L. 398/91, abbiano effettuato pagamenti e/o incassi in contanti in misura pari o superiore a 1.000 euro.

Infatti, tutti i pagamenti ricevuti (ed effettuati) da parte di società e associazioni sportive dilettantistiche nonché dagli altri enti associativi non lucrativi (culturali, di promozione sociale, di volontariato, ecc.) che hanno optato per L. 398/91 devono essere eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali intestati all'ente stesso ovvero utilizzando carte di credito, debito o bancomat, assegni bancari o circolari nonché altri strumenti che garantiscano una chiara tracciabilità dell'operazione.

La violazione di tale precetto, oltre alla perdita dei benefici e semplificazioni contabili e fiscali previsti dalla L. 398/1991 comporta, attualmente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 258 a 2.065 euro nonché delle conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa in tema di antiriciclaggio.

Il limite in oggetto, innalzato dal 1.01.2015 da 516,46 ad 1.000 euro, si deve riferire necessariamente a ciascuna operazione considerata nel suo complesso, a nulla rilevando la possibilità di eseguire dei pagamenti/incassi frazionati così come ammesso, invece, dalla normativa sull'antiriciclaggio. Infatti, la norma da ultimo richiamata, prevedendo il divieto di effettuare operazioni in contanti, anche per il tramite di una pluralità di pagamenti, inferiori alla soglia (1.000 euro) ma sostanzialmente artificialmente frazionati, permette di superare tale precetto al verificarsi di specifiche condizioni.

In tale ipotesi, quindi, se il frazionamento è previsto dalla natura stessa dell'operazione (prassi commerciale o connaturato dall'operazione stessa), ovvero deriva da un preventivo accordo tra le parti, non è possibile identificare alcuna irregolarità.

La discrasia tra la norma dell'art. 25, c. 5, L. 133/1991 e quella sull'antiriciclaggio deve spingere gli enti non profit a prestare particolare attenzione, soprattutto nei rapporti con i soggetti profit, i quali, correttamente, potranno richiedere o effettuare pagamenti frazionati nei rapporti commerciali intrapresi con tali sodalizi senza per questo cadere in comportamenti sanzionatori ma con effetti devastanti per le controparti non profit.

Per tali motivi la novità introdotta con l'art. 19, D.Lgs. 158/2015 rappresenta un traguardo molto importante per gli enti non lucrativi che si renderanno responsabili delle violazioni in oggetto, i quali, al di là delle sanzioni di carattere pecuniario, avranno comunque salvo il loro regime fiscale forfettario.

Tuttavia, occorre ricordare come l'abrogazione dell'art. 25, c. 5, L. 133/1999, relativamente alla parte riguardante la decadenza dal regime ex L. 398 per l'ente che abbia effettuato incassi e/o ricevuto

pagamenti sopra soglia con strumenti non tracciabili e diversi da quelli ivi indicati, avrà effetto, per espressa previsione dell'art. 32 dello stesso decreto di riforma a partire dal 1.01.2017.